



09452-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia

- Presidente -

Vito Di Nicola

Enrico Mengoni

Antonio Corbo

Maria Cristina Amoroso

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

ACR

Sent. n. sez. 1404

CC - 29/09/2021

R.G.N. 19698/2021

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Terni del 14/04/2021.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni ha convalidato il provvedimento del Questore di Terni, emesso in data 7 aprile 2021, nei confronti di (omissis), con il quale è stato disposto, per la durata di otto anni, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso la Stazione dei carabinieri di (omissis) in occasione di qualsiasi incontro disputato dalla (omissis) dalla nazionale italiana o da altra squadra.

Avverso tale ordinanza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolato in cinque motivi.

2. Nel primo motivo si lamenta l'illogicità e comunque la carenza della motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del sottoposto.

La condotta del ricorrente sarebbe, invece, del tutto priva di tale connotato essendosi il (omissis) limitato ad attendere l'arrivo del pullman della squadra della (omissis) in una zona adiacente allo stadio, impugnando una bandiera ed un fumogeno, unitamente ad altri tifosi ivi riunitisi, al solo fine di incitare la squadra del cuore che di lì a breve avrebbe dovuto disputare una partita contro gli avversari a porte chiuse, a causa dell'emergenza covid.

3. Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 6, comma 1 e 2, legge n. 401 del 1989, e difetto di motivazione relativo alla necessità di presentazione presso la stazione dei carabinieri anche in occasione di partite amichevoli.

4. Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla congruità della durata della misura disposta.

5. Nel quarto motivo ci si duole della omessa valutazione delle memorie difensive depositate nell'ambito delle quarantotto ore dalla notifica del daspo al ricorrente.

6. Nel quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 6, legge 401 del 1989, essendo stato adottato il provvedimento questorile sulla base della condotta contemplata dall'art. 6, comma 6, non rientrante tra le ipotesi tassativamente legittimanti l'adozione di un nuovo daspo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le doglianze relative alla motivazione inerente il giudizio di pericolosità sono manifestamente infondate posto che il g.i.p. ha fondato, in maniera esaustiva e scevra da illogicità o contraddizioni, la sua valutazione su plurime circostanze.

Si è evidenziato che il sottoposto si trovava lungo il percorso del pullman della (omissis), con in mano una bandiera ed un fumogeno, che era già destinatario di analogo

provvedimento emesso dal Questore di Bergamo del 29 maggio 2018 e che a suo carico risultavano numerosi precedenti penali specifici e di polizia.

2. Manifestamente infondata è anche la censura relativa all'estensione dell'obbligo di presentazione anche in occasione della celebrazione di partite amichevoli.

Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che quando la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive "specificamente indicate" intende stabilire che queste siano, non tanto individuate nominatim - cosa normalmente impossibile, che renderebbe sostanzialmente inapplicabile la norma - quanto piuttosto determinabili dal destinatario in modo certo sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento questorile e di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei o le notizie pubblicate nei mass-media (cfr. Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788 - 01).

In tal modo, anche le partite amichevoli diventano determinabili dal soggetto intimato, che è generalmente un "tifoso", come tale al corrente di tutti gli impegni della sua squadra del cuore, a meno che si tratti di partite amichevoli minori escluse dalla normale pubblicità (come ad esempio gli incontri di preparazione estiva ai campionati, disputati con squadre minori nei luoghi periferici di villeggiatura scelti come "ritiro" per la preparazione pre-campionato, per i quali si potrebbe anche dubitare della qualifica di "amichevoli").

In questi limiti è quindi legittima nella misura de qua l'indicazione delle partite amichevoli disputate dalla ^(omissis), in concomitanza delle quali vale l'obbligo di comparizione presso la stazione dei carabinieri.

3. Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo di ricorso in cui si duole della omessa valutazione delle memorie difensive depositate nell'ambito delle quarantotto ore dalla notifica del daspo al ricorrente.

L'ampia motivazione del provvedimento impugnato in cui si è più volte sottolineata la valenza illecita della condotta del prevenuto, soprattutto enfatizzando la circostanza che il ^(omissis) aveva in mano un fumogeno acceso, denota invece una specifica volontà di confutare, dopo averla opportunamente valutata, la prospettazione difensiva tutta volta a svalutare la pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente ed a prospettarla quale mera e innocua espressione di una sana passione calcistica.

4. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso in cui si è dedotta violazione di legge in relazione alle condotte presupposto dell'adozione del provvedimento del daspo.

Sul punto è sufficiente evidenziare che dalla lettura del provvedimento del Questore, (omissis) risulta indagato non solo per il reato di cui all'art. 6, comma 1 e 6, della legge n. 401 del 1989, ma anche per l'ipotesi di cui all'art. 6-ter della legge medesima, fattispecie inserita tra i reati presupposto ex art. 6 legge n. 401 del 1989 a seguito del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77, relativo al possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

L'emissione del nuovo provvedimento, quindi, non si è fondata sulla violazione del daspo cui il ricorrente era stato sottoposto in precedenza, elemento valorizzato ai fini del giudizio di pericolosità, ma sulla detenzione di fumogeni in occasione di un raduno cui partecipavano 250 persone appartenenti alle tifoserie ultrà, in un contesto evidentemente pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico e in rapporto immediato con l'imminente svolgimento di un evento sportivo cui avrebbe partecipato la squadra della (omissis)

Del resto, come riportato nel provvedimento del Questore di Terni, anche il precedente provvedimento emesso dal Questore di Bergamo del 29 maggio 2018, sanzionava il (omissis) proprio per avere acceso ed utilizzato un fumogeno, lasciandolo cadere a terra, in occasione di una manifestazione sportiva

5. È invece fondata la doglianza espressa nel terzo motivo di ricorso relativa alla congruità della durata della misura stabilita per il (omissis)

Per quest'ultimo la durata del divieto di accesso e del corrispondente obbligo di presentazione è stata fissata nella misura massima di anni otto.

Com'è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno già precisato che l'obbligo di controllo e di motivazione che incombe al giudice della convalida deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve estendersi pure alla sua durata, che, se ritenuta eccessiva, può anche essere congruamente ridotta (Sez. Un. n. 44273 del 12.11.2004, Labbia, mass. 229110). Un obbligo siffatto è tanto più ineludibile quanto più lunga è la durata della misura restrittiva della libertà personale, anche se non richiede particolari approfondimenti, potendo essere soddisfatto con una motivazione sintetica, dalla quale possa comunque desumersi che anche la durata è stata oggetto di valutazione.

Nel caso di specie, però, il giudice della convalida ha ommesso qualsiasi motivazione sul punto, pur avendo richiamato in premessa i principi affermati dalla citata sentenza Labbia.

Pertanto, limitatamente a questo punto, nei confronti del (omissis) l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio.

6. Per gli altri motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ~~e il ricorrente~~ condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione e rinvia al tribunale di Terni (Ufficio Gip) per **il** nuovo giudizio sul punto. Dichiarata inammissibile nel resto il ricorso.

ph

Così deciso il 29/09/2021.

Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso
Maria Cristina Amoroso

Il Presidente

Grazia Lapalorcia
Grazia Lapalorcia

